



Wolters Kluwer

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 ED ULTIME NOVITA' FISCALI -

RELATORE

Dr. Antonio ZAPPI

Of Counsel di Diritto e Tecniche Tributarie,
Pubblicista e Docente in materia Tributaria.

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

- 1. Passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” e sono state eliminate le caselle “Studi di settore” e “Parametri”. L’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d. “ISA”). Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
- 2. Esonero dall'apposizione del visto di conformità: nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

- 3. Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
- 4. Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

- 5. Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
- 6. Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
- 7. Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
- 8. Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

REDDITI PF 2019 - LE NOVITA'

- 9. Tassazione R.I.T.A.: da quest'anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
- 10. Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
- 11. Ristrutturazioni: Per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all'ENEA ?

LE ULTIME NOVITA'

Decreto Crescita (in vigore dall'1.5.2019):

- revisione della Mini-IRES e della tassazione degli utili reinvestiti previsti dalla Finanziaria 2019;
- (re)introduzione del maxi ammortamento (maggiorazione 30%) per gli acquisti dall'1.4 al 31.12.2019;
- l'introduzione della qualifica di sostituto d'imposta per i contribuenti forfetari con dipendenti / collaboratori – Altre novità di prassi – Circ. 9/2018;
- estensione della c.d. “rottamazione-ter” alle entrate locali;

Semplificazioni fiscali (in prospettiva):

- esclusione dall'IRAP per assenza autonoma organizzazione del “lavoratore autonomo” che realizza un “volume d'affari” non superiore a 150.000 euro, sostiene spese per “personale dipendente”, “consulenze a terzi” e beni strumentali che non eccedono complessivamente il 75% dei compensi percepiti e non impiega più di un lavoratore dipendente a tempo pieno o due part-time.

LE ULTIME NOVITA'

- Termini di emissione della fattura immediata, che potrà essere inviata non più entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma entro 15 giorni.
- Termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI non scade più il 30 giugno, ma slitta al 31 dicembre.
- Invio delle dichiarazioni dei redditi dal 31 ottobre al 30 novembre e la trasmissione telematica della CU potrebbe slittare dal 7 al 16 marzo.
- Terzo Settore - Modifica del comma 3 dell'art. 148, TUIR è prevista l'estensione alle associazioni con fini assistenziali del regime di "decommercializzazione" dei proventi derivanti dalle attività poste in essere in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.
- Non richiesta dati reddituali per compilare ISA – L'affidabilità per l'"indulgenza" fiscale;
- Accertamenti - La delega «in bianco» si «colora» - «Pace fiscale»

ISA

**VISTO DI
CONFORMITÀ**
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

- Nella Sezione “Visto di conformità”, inserimento della nuova casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” da barrare nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), DL n. 50/2017.
- I soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di “affidabilità” individuato dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, fruiscono di una serie di benefici tra cui l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:
 - per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
 - per la compensazione di crediti di importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'IVA;
 - per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 50.000 annui (il raggiungimento del livello di “affidabilità” esonera in tal caso anche dalla prestazione della garanzia).

QUADRO RC

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I							Redditi esteri	
	RC1	Tipologia reddito	¹	Indeterminato/Determinato	²	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019)	³	⁴
	RC2						,00	
	RC3						,00	

- Nella Sezione I del quadro RC è introdotta la nuova colonna 4 “Redditi esteri” riservata ai
- contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi di pensione o lavoro dipendente prodotti all'estero.
- La compilazione del quadro RC relativamente ai predetti redditi prodotti all'estero non differisce rispetto alle ordinarie modalità di compilazione previste in passato.
- La compilazione della nuova colonna 4 rappresenta infatti solo un'informazione aggiuntiva. Nel quadro RC va altresì evidenziata l'istituzione del nuovo codice “9” da indicare nella casella “Casi particolari” da utilizzare nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione dei redditi di assoggettare a tassazione ordinaria (anziché ad imposta sostitutiva) le somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

QUADRO RC – RITENUTE R.I.T.A. E BONUS IRPEF

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari **9**

RC1	RC2	RC3	RC4	Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2019 o RC4 col.13)	Ritenute addizionali regionali (punto 22 CU 2019)	Ritenute accanto addizionali comunali 2018 (punto 26 CU 2019)
						1	2	3
						.00	.00	.00
						Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.		
						4		
						.00		

• nella nuova colonna 6 di rigo RC10 “Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.” va riportato l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicata nelle Annotazioni della CU 2019 con il codice AX.

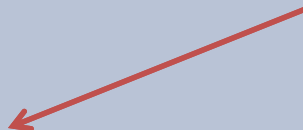
• A decorrere dal 2018, sono state riviste le soglie di reddito entro le quali è riconosciuto il c.d. “bonus 80 euro”, come segue:

- limite di € 24.600 entro il quale il bonus è riconosciuto per intero (€ 960 annui);
- limite di € 26.600 entro il quale il bonus è riconosciuto “parzialmente”, ossia per l’ammontare risultante dalla seguente operazione: $960 \times (26.600 - \text{reddito complessivo}) / € 2.000$.

CONDIZIONI DI ESONERO - ASD

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	
(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze		

CONDIZIONI DI ESONERO - IMPORTO

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
<u>ritenute</u>	=
importo non superiore a euro 10,33	



(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e sue pertinenze.

SCADENZA TERMINI

- Il **mod. 730** dovrà essere presentato:
 - **entro 8 luglio 2019** (il termine originario del 7 luglio quest'anno cade di domenica), se presentata al proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale;
 - **entro 23 luglio 2019**, se presentata direttamente o tramite intermediario abilitato.
- Il **Modello REDDITI Persone Fisiche 2019** deve essere presentato:
 - **dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
 - **entro il 30 settembre 2019** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

FOCUS 730 - VISTO DI CONFORMITA' – NOVITA'

La “fedeltà” del visto (circ. n. 7/E/2018), attiene la **verifica**:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE	DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE
corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)	Certificazione mod. CU o CUPE
riporto dell'eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente	Mod. 730/2018 – Mod. Redditi PF 2018
diritto e misura delle detrazioni d'imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione)	Documentazione intestata al contribuente (vedi circ. Agenzia Entrate n. 7/E/2018)
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione)	
crediti d'imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati Risultanti dalla dichiarazione)	
acconti versati o trattenuti	Mod. CU – Mod. F24

- «Soluzione» legislativa per il visto professionale infedele e la fine della traslazione del tributo

- Tra visto «fraudolento», leggero e pesante

QUADRO RA - CONFERME

reddito dominicale

dichiarato dal proprietario

reddito agrario

dichiarato da chi coltiva il terreno

RA1	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continua- zione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2	3	giorni 4 % 5	6	7	8	9	10
	,00		,00		,00				
				Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile			
				11	12	13			
				,00	,00				

- **Reddito dominicale** rivalutato -> 80%
- **Reddito agrario** rivalutato -> 70%
- **Ulteriore rivalutazione** -> 30%
- **Inapplicabilità ulteriore rivalutazione** -> *IAP e coltivatori diretti*
- **Per gli anni 2017, 2018, 2019** -> redditi dominicali e agrari -> no IRPEF -> *IAP e coltivatori diretti*
- **No rivalutazioni** -> terreni in affitto usi agricoli -> giovani imprenditori < 40 anni

QUADRO RB - CONFERME

I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più unità immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il **quadro RB**, se i medesimi beni immobili sono:

- ubicati nel territorio dello Stato;
- iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.



Il quadro RB deve essere utilizzato:

- da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dette unità immobiliari -> **il titolare della sola "nuda proprietà" non è tenuto all'adempimento dichiarativo;**
- dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle pertinenze della **casa adibita ad abitazione principale;**

QUADRO RB - CONFERME

L'IMU non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, se **accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9** -> **le abitazioni principali non di lusso** concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo. **addizionali** per gli **immobili che non sono interessati dalla locazione**, mentre, se locati, sussiste una duplice.



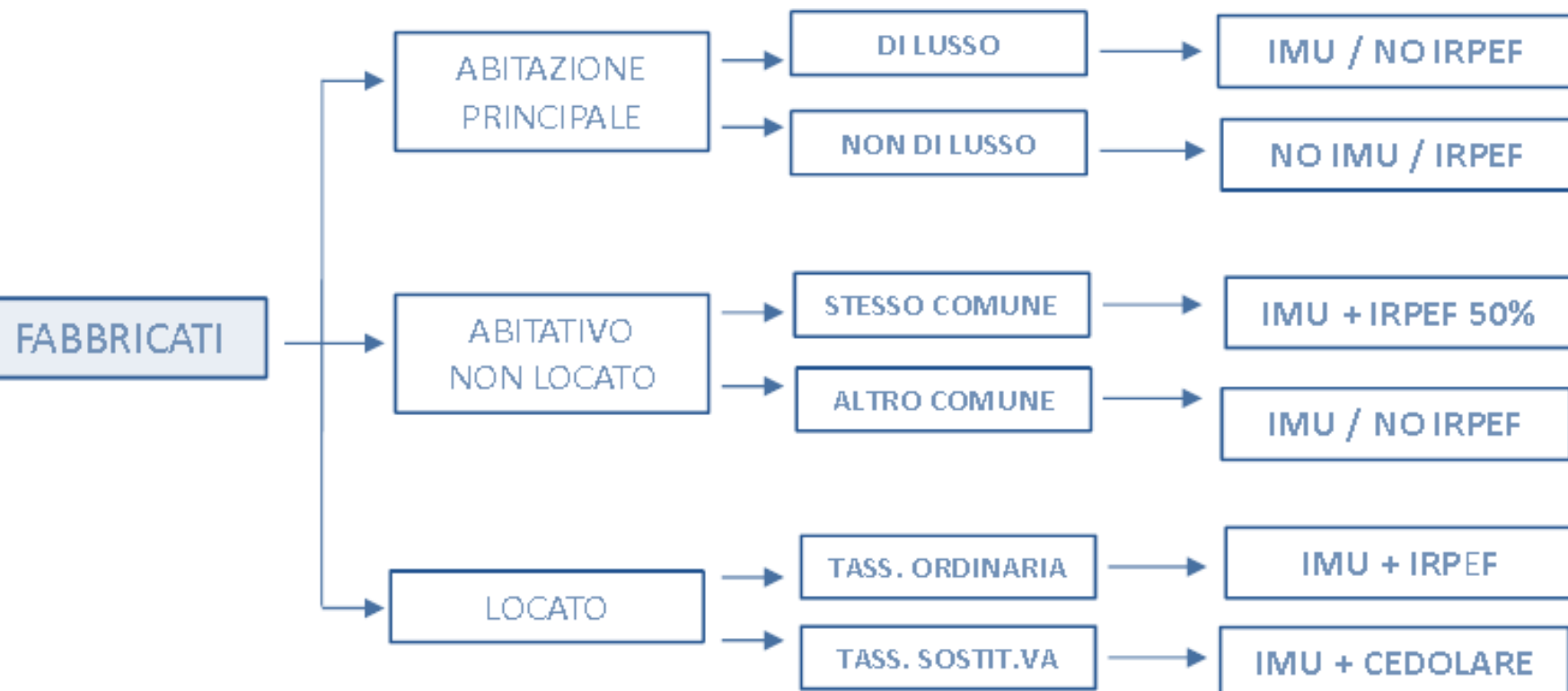
Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:

- **superficie;**
- **usufrutto;**
- **uso;**
- **diritto di abitazione;**

tenendo presente che:

- se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l'usufrutto è in capo ad un'altra persona, sarà quest'ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
- se il bene è concesso in **comodato**, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).
- Il canone «usurpato».

QUADRO RB - CONFERME



QUADRO RB - CONFERME

CONTENUTO DEL QUADRO RB

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	,00					,00					
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
	13	14	15	16	17	18	19				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 2 -> unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.) - Casi

Codice 3 -> unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga"

Codice 4 -> unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone)

Codice 9 -> "Rifugium peccatorum"

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

- **Adempimenti per le locazioni brevi,**
 - contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
 - stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,
 - direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI



Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione;



tali norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle "locazioni brevi";

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

In particolare:



i soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la **sanzione da 250 a 2.000 euro**, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

per assicurare il **contrasto all'evasione fiscale**, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, e devono rilasciare il modello CU.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

RB1	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		,00							,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza											
	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	,00	19							
RB2	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		,00							,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza											
	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	,00	19							

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2 X	Unità immobiliare parziale 3	2018 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5 20
Comune 6 ROMA			Provincia (sigla) 7 RM	Codice comune 8 H 5 0 1
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9 VIA		Indirizzo 10 LAURENTINA		
N. civico 11 20		Scala 12	Interno 13	
Importo corrispettivo 14 2.000	Ritenuta operata 15 420	Locatore non proprietario 16		



RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca
	1 420,00	2 ,00	3 420,00

QUADRO RB – LOCAZIONI BREVI

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1	,00	2	,00
			4	,00	5	,00
			Totale Cedolare secca		6	,00



Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili a uso abitativo, per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e di locazione da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi, è necessario barrare la **colonna 3** (cedolare secca).

QUADRO RB – LOCAZIONI

SEZIONE II “DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE”

La Sezione II del quadro B doveva essere compilata:

- 1. per fruire della riduzione del 30% del reddito dei fabbricati concessi in locazione (codici utilizzo “8”, “12” e “14”, righe da B1 a B8);
- 2. ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 21% (10% per contratti di locazione a canone concordato) del reddito derivante da contratti di locazione di immobili abitativi sottoposti al regime di tassazione sostitutiva della cedolare secca (righe da B1 a B7, colonna 11 barrata).

QUADRO RB – LOCAZIONI

SEZIONE II “DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE”

- Non è più necessario indicare in dichiarazione i dati dei contratti di locazione (compilare solo nel caso «Abruzzo»).
- L’art. 13, comma 4-octies, D.L. n. 244/2016 ha abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il comma 2 dell’art. 8 della L. 431/98.
- Pertanto, la riduzione del 30% del reddito di locazione, non è più subordinata all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli “estremi di registrazione del contratto di locazione».
- Le istruzioni ministeriali hanno «allargato» anche alla cedolare secca.

QUADRO RB – ATTESTAZIONE “DI CONFORMITÀ”

- Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:
 - il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
 - la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un’apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi (c.d. “contratti non assistiti”).
 - DM 16.1.2017
 - Nota MIT 6.2.2018, n. 1380
 - Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2018, n. 31/E

QUADRO RB – ATTESTAZIONE “DI CONFORMITÀ”

- L’obbligo di disporre dell’attestazione per i contratti “non assistiti” non riguarda:
 - i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017 ossia, considerato che il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. 15.3.2017, n. 62, fino al 30.3.2017;
 - i contratti stipulati dal 31.3.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali (dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari), con il recepimento delle nuove disposizioni dettate dal predetto Decreto che all’art. 7 dispone espressamente che “fino all’adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti”.

QUADRO RC

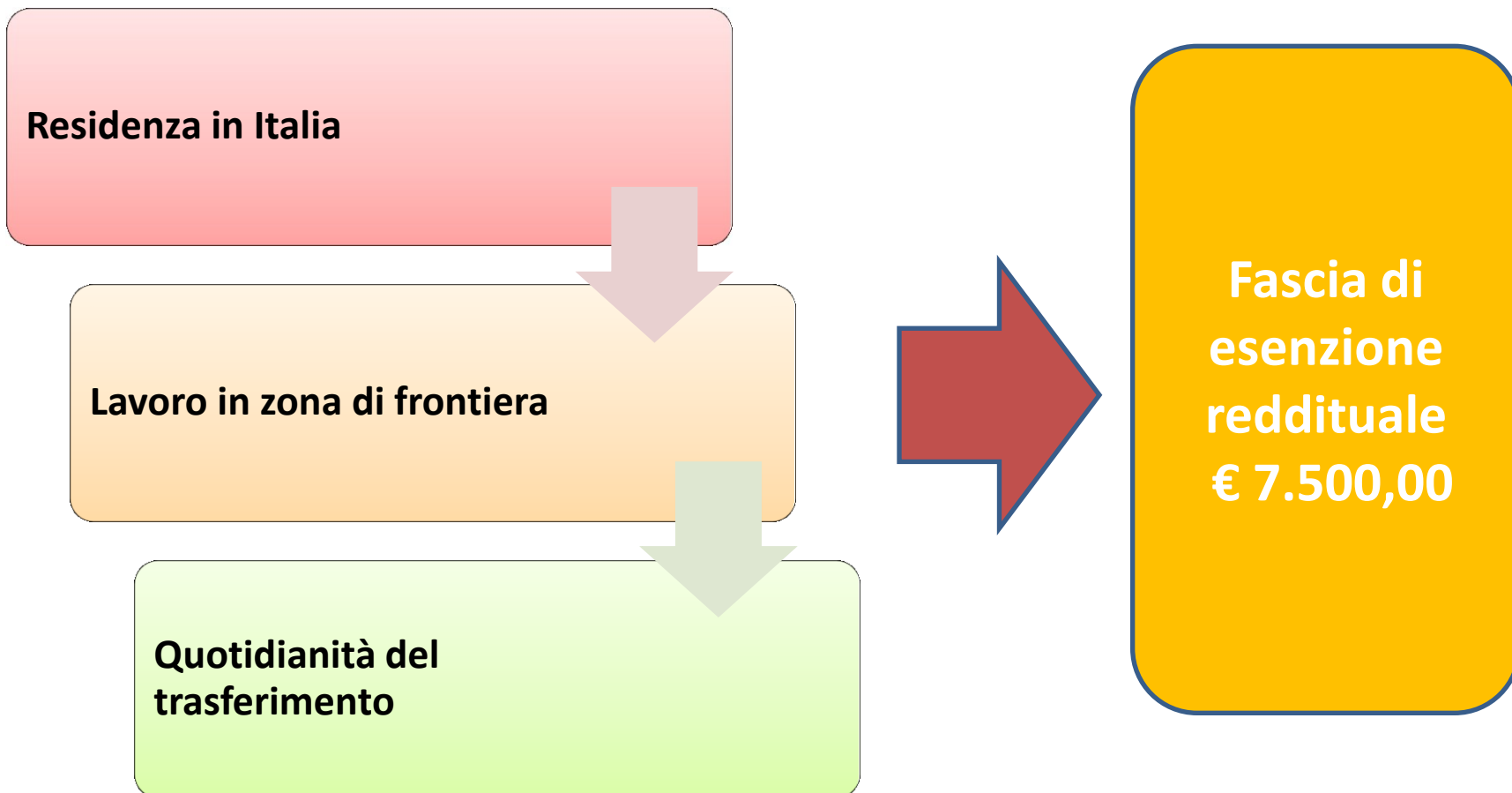
OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA

RC4 SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	Somme tassazione
	1	2
	Opzione o rettifica	
	Tass.Ord. 7	Tass.Sost. 8

OPZIONE TASSAZIONE SOSTITUTIVA

QUADRO RC - Lavoratori frontalieri

RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)					
RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U.	TOTALE
	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00



Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a)** prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b)** prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c)** prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Familiari a carico

Regole di gestione

- Limite quantitativo e limite qualitativo
- Reddito di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria.
 - regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
 - regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
 - cedolare secca sulle locazioni.
- Tali retribuzioni sono “fuori campo” IRPEF, ma devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente e inserite nel rigo N1 di una ipotetica dichiarazione dei redditi del familiare che s'intenda considerare a carico" (Circ. n. 3/E/98, par. 2.2).

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Familiari a carico

Esclusioni

- Sono invece esclusi dal computo del limite per essere considerati fiscalmente a carico:
 - gli altri redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva;
 - i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
 - i redditi assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/2002, par. 1).

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Familiari a carico

Particolarità

- Coniuge a carico
 - L. n. 76/2016 (di regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso, c.d. Legge Cirinnà) – Equiparazione
- Evoluzione dei rapporti di famiglia e detrazioni fiscali
- Figli a carico
 - Indipendentemente dall'età
- Altri familiari – Conviventi e non
- Gerarchia delle detrazioni (circ. n. 17/2015)
- Cittadini extracomunitari

DETRAZIONI E DEDUZIONI

Quadro RP

NOVITÀ

- Non sono moltissime quest'anno le novità che riguardano gli oneri detraibili dall'IRPEF e che devono essere indicati nel quadro RP.
- Nello specifico, le modifiche rispetto allo scorso anno riguardano:
 - deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS;
 - spese abbonamento trasporto pubblico per importo non superiore a 250 euro.
 - spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
 - spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

QUADRO RP – NUOVE SPESE

- Acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite massimo di spesa di € 250. Tali spese vanno esposte nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “40”;
- Premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo. Tali spese vanno esposte nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “43”;
- Acquisto di strumenti compensativo / sussidi tecnici ed informatici per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), da esporre nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “44”.

QUADRO RP – EROGAZIONI LIBERALI

- Nuove percentuali di detrazione spettante nonché con la modifica di alcuni limiti massimi di spesa.
- Introdotte 2 nuove detrazioni (30% – 35%) per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di:
 - ONLUS e associazioni di promozione sociale (30%);
 - Organizzazioni di volontariato (35%);
 - iscritte negli appositi registri speciali.
- A tal fine, l'ammontare dell'erogazione, nel limite massimo di € 30.000, va esposto nei righi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice “71” (detrazione del 30%) e “76” (detrazione del 35%).

QUADRO RP – EROGAZIONI LIBERALI

- Come in passato, per tali erogazioni resta la possibilità, alternativa, di fruire della detrazione del 26% ex art. 15, TUIR (codice “61”) ovvero della deduzione (rigo RP26).
- Per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS è inoltre presente il nuovo rigo RP36 per poter dedurre gli importi in esame nel limite del 10% del reddito complessivo, ai sensi dell’art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”).
 - Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
 - Da quanto sopra deriva quindi che fronte della medesima erogazione, il contribuente può scegliere se fruire delle detrazioni / deduzioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (incompatibili tra loro) ovvero delle “consuete” deduzioni / detrazioni. In ogni caso c’è sempre alternatività.

• Contributi alle società di mutuo soccorso: elevato a **1.300 euro il limite di detrazione.**

BONUS VERDE

- **Sistemazione a verde:** possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari,
 - nella misura del 36%,
 - fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare,
 - ripartito in **10 quote annuali di pari importo.**

QUADRO RP – BONUS VERDE

- Nella Sezione III del modello “recepita” la possibilità di fruire del c.d. “bonus verde” per la:
 - sistemazione «straordinaria» a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
 - A tal fine, sono stati introdotti i nuovi codici “12” e “13” da indicare a colonna 2 “*Tipologia*” dei righi da RP41 a RP47

NOVITÀ

- **Ristrutturazioni:** Per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all'ENEA. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
- Gli interventi di recupero edilizio, interventi antisismici e "bonus mobili" prevedono trasmissione telematica all'ENEA di un'apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013). Detta comunicazione, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall'1.1.2018, deve essere inviata soltanto per gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico.
- Al riguardo la ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 46 ha chiarito che l'omessa trasmissione all'ENEA della comunicazione relativa ai suddetti interventi, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale. L'invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito e **non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.**

NOVITÀ – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- **Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici:** a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare e, conseguentemente, da **quest'anno è stato soppresso il rigo RP31.**

SPESE SANITARIE

- Limitatamente al 2018, fra le spese sanitarie che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR rientrano le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, D.M. 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (art. 5-quinquies, D.L. n. 148/2017).
 - In conseguenza della predetta indicazione, l'agevolazione non spetta per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.

TEMI E SOLUZIONI

Spese sanitarie

- Spese generiche e spese specialistiche - Spese per i figli
 - prestazioni medico generico (medicina omeopatica); acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); prestazioni specialistiche;
 - analisi, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
 - acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, protesi sanitarie;
 - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- Patologie esenti
- Spese estere

SPESE SCOLASTICHE

- Con riferimento alle spese sostenute per la frequenza scolastica, dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal comma 617, art. 1, L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che hanno modificato la detrazione IRPEF del 19% spettante ai sensi della lett. e-bis), art. 15, comma 1, del TUIR.
 - In particolare, per l'anno 2018 la detrazione spetta su un **importo annuo non superiore a 786 euro**.

TEMI E SOLUZIONI

Spese istruzione

- Spese non universitarie – Limite 786 euro
- Frequenza scolastica e «connesse» (contributi volontari ed erogazioni deliberate)
- I "deliberati" dagli istituti scolastici, non rientrano negli «specifici» (innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa)
- «Deliberati»:
 - mensa scolastica; servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola; le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
 - NO - servizio di trasporto scolastico.

TEMI E SOLUZIONI

Spese istruzione

- **Spese universitarie**
 - specializzazione, perfezionamento, master universitari, dottorato di ricerca, istituti tecnici superiori (ITS), conservatori "pubblici" e non privati (circ. 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).
- **Università non statale = decreto MIUR**
 - Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
- Per le spese per frequenza di corsi universitari all'estero = zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale
- Università telematiche = area geografica/regione in cui ha sede legale l'università (circ. 6.5.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

EROGAZIONI LIBERALI SCOLASTICHE

- La detrazione IRPEF del 19% spetta anche per le erogazioni a favore degli istituti tecnici superiori (ITS) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
- Nel modello 2019 tali spese devono essere inserite nei righi da RP8 a RP13 (da E8 a E10 del Mod.730), indicando in colonna 1 **il codice "31"** e in colonna 2 l'importo dell'erogazione.
- Codice alternativo al «12».

UNIVERSITARI FUORI SEDE

- Limitatamente al 2018, aggiungendo la lett. i-sexies.01) all'art. 15, comma 1, del TUIR, l'art. 1, commi 23 e 24 della L. n. 205/2017 ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione di cui alla precedente lett. i-sexies) spetta anche agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 km dall'università e il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia.
 - I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro.
 - Allo stato attuale, peraltro, non è ancora chiaro il concetto di “zone” montane o disagiate, non facendo la norma neanche nessun richiamo a precise previsioni regolamentari per la definizione di tale perimetro.

TEMI E SOLUZIONI

Spese per gli addetti all'assistenza personale

- Casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.
 - Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. (circ. 3.1.2005 n. 2, risposta 4). NON NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE LEGGE 104/92.
- La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
 - una casa di cura o di riposo (ris. 22.10.2008 n. 397);
 - una cooperativa di servizi (circ. 18.5.2006 n. 17, risposta 8);
 - un'agenzia interinale.

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E “BONUS” MOBILI

- Per il periodo di imposta 2018, sono state sostanzialmente prorogate le agevolazioni esistenti e previste per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici.
 - Per alcune fattispecie, il beneficio fiscale è stato diversamente disciplinato e/o potenziato.
- Per il c.d. “**bonus mobili ed elettrodomestici**” sono stati introdotti dei paletti.
 - a decorrere dal 1° gennaio 2018, spetterà soltanto per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2017.

ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
art. 1 co. 344 della L. 296/2006	Interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari	100.000 euro	153.846,15 euro
art. 1 co. 345 della L. 296/2006	Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi	60.000 euro	92.307,69 euro (65%) 120.000,00 euro (50%)
art. 1 co. 346 della L. 296/2006	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro	92.307,69 euro (65%)
art. 1 co. 347 della L. 296/2006	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica	30.000 euro	46.153,84 euro (65%); Dal 2018, 60.000 euro (con aliquota 50%)

ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
Art. 4 co. 4 del DL 201/2011 (conv. L. 241/2011)	Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro	46.153,84 euro (65%)
art. 14 co. 2 lett. b) del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006	60.000 euro	Dal 2018, 120.000 euro (con aliquota 50%);
art. 14 co. 2-bis del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro	Dal 2018, 60.000 euro (con aliquota 50%).
art. 1 co. 88 della L. 208/2015	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, dotati di specifiche caratteristiche	Nessun limite	65% della spesa

ECOBONUS

Norma	Tipologia intervento	Importo max detrazione	Limite di spesa
art. 1 co. 286 della L. 244/2007	Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia	30.000 euro	46.153,85 (con aliquota 65%)
art. 14 co. 2 lett. b-bis) del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti	100.000 euro	153.846,15 euro (con aliquota 65%)
Art. 14 co. 1 del DL 63/2013	Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	30.000 euro	46.153,85 (con aliquota 65%)

QUADRO RP – ALTRE SPESE

- SPESE NON PIÙ DETRAIBILI / DEDUCIBILI

- La detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici, non è stata prorogata per il 2018 e anni successivi.

- Pertanto il rigo RP59 del mod. REDDITI 2019 può essere utilizzato soltanto per fruire della seconda / terza rata della detrazione spettante per agli acquisti effettuati nel 2016 / 2017.

QUADRO RW

Soggetti obbligati:

- Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo;
- Società semplici;
- Associazioni professionali che detengono, anche tramite soggetti interposti, beni e/o attività finanziarie all'estero da cui possono derivare redditi imponibili in Italia;
- Enti non commerciali.

***Residenti nel territorio dello Stato
nel periodo d'imposta di riferimento***

QUADRO RW

Concetto di residenza

- Si considerano residenti (art. 2 co. 2 del TUIR): *“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*;
- Più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente che se ne sia verificata almeno una nel corso dell’anno;
- Il riscontro può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il requisito *ex tunc* per l’intero periodo d’imposta (circ. n. 201/96);
- Previsioni Convenzionali (art. 4 modello OCSE).

QUADRO RW

Immobili “statici”

Art. 4 co. 3 del D.L. n. 167/90 - Art. 7-quater del D.L. n. 193/2016

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214.

[IVIE]

QUADRO RW

Da ricordare

Sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero, non solo i possessori formali delle stesse, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell'investimento, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 lett. pp) e dall'art. 20 del DLgs. 231/2007.

All'interno del quadro RW, devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d'imposta:

- degli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- delle attività estere di natura finanziaria anch'esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

QUADRO RW

Da ricordare

Conti correnti cointestati e deleghe di firma

- Per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (circ. 45/2010).
- Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

QUADRO RW

Da ricordare

Finanziamenti infruttiferi

L'obbligo di dichiarazione nel quadro RW riguarda anche i finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri, in quanto dette attività possono essere astrattamente ricondotte tra quelle che, anche potenzialmente, in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione (circ. 38/2013) ?

QUADRO RW

Da ricordare

Il tema è stato oggetto di pronunce giurisprudenziali contrastanti. C.T. Prov. Treviso 25.6.2014 n. 508/9/14, la quale sostiene che il DL 167/90 impone l'obbligo dell'indicazione in RW dei finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri perché la finalità della norma è di avere traccia di tutte le operazioni effettuate dai soggetti residenti, che avvalendosi di soggetti non residenti, si pongono al di fuori del circuito degli intermediari.

- Sentenza della C.T. II° Bolzano 12.6.2014 n. 48/2/14, la quale ha sostenuto che l'obbligo di compilazione del quadro RW non concerne qualsiasi investimento all'estero ovvero qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

QUADRO RW

Da ricordare

- Valute virtuali
- Le istruzioni al modello REDDITI 2019 precisano che le valute virtuali (tra cui vi sono le criptovalute e i Bitcoin) devono essere indicate nel quadro RW (cfr. anche interpello DRE Lombardia 956-39/2018).
- La criptovaluta deve essere segnalata all'interno del quadro RW nella colonna 3 (codice individuazione bene) con il codice "14" denominato "Altre attività estere di natura finanziaria" che richiama anche le "valute virtuali".

QUADRO RW

Da ricordare

- Inoltre, le istruzioni chiariscono che il codice dello Stato estero (colonna 4) non è obbligatorio nel caso di compilazione del quadro RW per dichiarare "valute virtuali".
- Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
- Le valute virtuali non sono soggette all'IVAFE.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative

- Questo quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.322/1998, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
 - Esempio dichiarazione integrativa Unico 2015 relativa al 2014 presentata nel 2018).

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Disciplina delle dichiarazioni integrative

- La presentazione di dichiarazioni integrative presuppone che la dichiarazione originaria (circ. n. 6/2002, par 3.2):
 - sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata;
 - oppure sia stata presentata tardivamente, purché entro 90 giorni dal termine di scadenza, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/98, salva l'applicazione della sanzione amministrativa per il ritardo.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO

Quadro DI – Integrativa a favore

Errori contabili di competenza

- Per effetto della disciplina introdotta dal D.L. n. 193/2016, è superata la complessa procedura prevista dalla circ. n. 31/2013 per la correzione degli errori contabili relativi alla competenza temporale.
- Qualora un componente di reddito (negativo o positivo) non fosse stato imputato al corretto esercizio di competenza, ora comunque si compila quadro DI.

Compensazione del credito da dichiarazione integrativa

- Le modalità di recupero del credito variano a seconda che la dichiarazione integrativa «a favore» del contribuente sia stata presentata:
 - **entro il termine di presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
 - credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24;
 - **oltre il termine di presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,
 - credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
- riguardi la correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale;
 - in tal caso, infatti, indipendentemente dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, il credito che ne deriva può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in "compensazione esterna", senza la limitazione.

Chiarimenti

- **Integrative a catena**
 - Alla luce di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata, non è possibile utilizzare le c.d. “integrative a catena” per superare i limiti temporali per l'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti che emergono dalle dichiarazioni “ultrannuali”.
- **Imputazione “prioritaria” del credito da integrativa**
 - In ipotesi di credito relativo all'IRPEF, in sede di compilazione del rigo RX1 del modello REDDITI PF 2019 l'importo a debito risultante dalla dichiarazione, da indicare nella relativa colonna 1, sarà preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 4 del quadro DI.

Tardività, errori ed omissioni dichiarativa

- Dichiarazione “tardiva”
- Dichiarazione integrativa–sostitutiva-irregolare entro 90 giorni
- Dichiarazione infedele se le correzioni «sostanziali» sono fatte dopo 90 giorni
- Dichiarazioni integrative senza sanzioni per gli acconti
- Dichiarazione omessa

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L' Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n. **42/E/2016**, distinguendo a seconda:

- della tipologia di errore commesso;
- del momento in cui l'integrativa a sfavore è presentata (ossia se presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione del Modello dichiarativo che si va a correggere oppure oltre i predetti 90 giorni).

Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)

Dichiarazione Integrativa entro 90 gg	
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
Versamenti da effettuare: ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione euro 250 (art. 8, comma 1), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera a-bis) = euro 27,78 + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.	Versamenti da effettuare: ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Tabella riepilogo - (Chiarimenti Circolare n. 42/E/2016)

Dichiarazione Integrativa oltre i 90 gg	
Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali	Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali
Versamenti da effettuare: ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione pari al 90 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento; ➤ oppure, se non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa, applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.	Versamenti da effettuare: ➤ versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento; ➤ sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Dichiarazione dei redditi integrativa a favore



Nessuna sanzione

Mod. Redditi/2019 e l'accertamento sui «forfetari»

Il dott. Tria ha iniziato nel 2018 l'attività di commercialista, aderendo al regime forfetario e presenta la seguente situazione:

- compensi incassati € 14.000
- spese per utenze (energia elettrica)
 - € 500 (IVA compresa)
- spese autovettura (carburante)
 - € 1.000 (IVA compresa)
- spese telefono cellulare
 - € 700 (IVA compresa)
- altre spese deducibili (mat. di consumo, ecc.)
 - € 1.100 (IVA compresa)
- acquisto beni strumentali
 - € 900 (IVA compresa)
- Nel 2018 ha versato
 - € 2.266 a titolo di contributi previdenziali.
- Il quadro LM va così compilato.

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)	Nuova attività (art. 1, comma 65)
LM21		X	X	
LM22	Codice attività	750000	Coefficiente redditività	78 %
LM23				
LM24				
LM25				
LM26				
LM27				
LM28				
LM29				
LM30				
LM34	Reddito lordo			10.920,00
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali			2.266,00
LM36	Reddito netto			8.654,00
LM37	Perdite pregresse			
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva			8.654,00
LM39	Imposta sostitutiva 15%			1.298,00

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Somma Abitazioni altri immobili
LM40	Crediti di imposta				
LM41	Ritenute consorzio				
LM42	Differenza				1.298,00
LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
LM45	Accenti				
LM46	Imposta a debito				1.298,00
LM47	Imposta a credito				
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3				
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)				

Il quadro RS va così compilato.

Esercenti attività di lavoro autonomo	
RS379	Totale dipendenti
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica
RS381	Consumi

500 + 1.000 + 700

Mod. Redditi/2019 e l'accertamento sui «forfetari»

- Il sig. Van de Beek esercente l'attività di geometra, nel 2018 presenta la seguente situazione:
 - compensi incassati
 - € 13.000
 - compensi a terzi
 - (ingegnere) senza ritenuta alla fonte
 - (compenso € 500)
 - € 634,40 (IVA compresa)
 - spese per utenze (energia elettrica)
 - € 300 (IVA compresa)
 - spese autovettura (carburante)
 - € 1.000 (IVA compresa)
 - spese telefono cellulare
 - € 500 (IVA compresa)
- Ha versato € 2.122 a titolo di contributi previdenziali ed ha versato € 800 a titolo di acconto.
- Il quadro LM va così compilato.

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)	Nuova attività (art. 1, comma 65)
LM21		X	X	3
LM22	Codice attività	711230	Coefficiente redditività	78
LM23			% (di cui	Recupero Tremonti ter
LM24			% (di cui	Componenti positivi
LM25			% (di cui	Reddito per attività
LM26			% (di cui	
LM27			% (di cui	
LM28			% (di cui	
LM29			% (di cui	
LM30			% (di cui	
LM34	Reddito lordo			
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali			
LM36	Reddito netto			
LM37	Perdite pregresse			
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva			
LM39	Imposta sostitutiva 15%			

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sinistra Abruzzo altri immobili
LM40	Crediti di imposta				
LM41	Ritenute consorzio				
LM42	Differenza				
LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
LM45	Acconti				
LM46	Imposta a debito				
LM47	Imposta a credito				
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3				
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)				

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371		RSSPSL75E15H146R	500,00
RS372			,00
RS373			,00

Esercenti attività di lavoro autonomo		n. giornate retribuite
RS379	Totale dipendenti	
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	634,00
RS381	Consumi	1.800,00

300 + 1.000 + 500

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata del 23 aprile molte risposte ad interpello (dalla n. 114 alla n. 127) sul regime forfetario (ex L. 190/2014).
- Le risposte, che interessano le cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2019, richiamano i chiarimenti resi con la circ. 9/2019, ma con diversi elementi di novità.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- La circolare ha chiarito che la causa ostativa dipendente dal controllo di srl opera alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
 - controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata da valutarsi secondo i criteri dell'art. 2359 commi 1 e 2 c.c.;
 - esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- Per verificare la riconducibilità dell'attività della srl a quella individuale del contribuente in regime forfetario, viene fornito un criterio che considera
 - da un lato, la classificazione ATECO,
 - dall'altro, il rapporto tra la società e la persona fisica.
- La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività sussiste, invece, se:
 - le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO (es. sezione M - attività professionali, scientifiche e tecniche), da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
 - la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- La necessità di verificare quest'ultima condizione di riconducibilità sulla base del rapporto società-persona fisica intrattenuto in corso d'anno provoca che la causa ostativa vada valutata nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente.
- Pertanto, chi possiede una quota di controllo in una srl può accedere e applicare il regime agevolato per il 2019, salvo fuoriuscirvi dal 2020 se la riconducibilità delle attività è soddisfatta in base al duplice criterio definito.
- ATTENZIONE! Risposta a interpello n. 126 : Poiché i chiarimenti da cui può derivare la decadenza dal regime forfetario sono stati resi con la circolare n. 9/2019, al fine di tutelare i comportamenti tenuti nelle more della stessa, è possibile continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2020, qualora non sia effettuata alcuna ulteriore cessione di beni o prestazione di servizi alla srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione del documento di prassi (10 aprile 2019).

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- Altra condizione ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019
 - Attività autonoma esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
 - ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- Circolare n. 9/2019 aveva precisato che, poiché la ratio della disposizione è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima delle modifiche della L. 145/2018, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza biennale previsto dalla norma.

Soluzioni operative del rebus «forfetari»

- Ad esempio la causa ostativa non si configura né per gli arbitri di calcio, né per il contribuente che svolge l'attività di "continuità assistenziale" (ex guardia medica) e l'attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuatari nell'ambito del distretto dell'ASL di competenza, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale.
- Con la risposta interpello n. 116 viene precisato che, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali durante il periodo di sorveglianza, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire della maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame
 - che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.

ACE E MODELLO REDDITI 2019

Reddito d'impresa

Legge di Bilancio 2019

Abrogata l'intera disciplina dell'ACE a decorrere dal 2019

L'avanzo di base ACE risultante dal Modello Reddito 2019 è riportabile **SENZA LIMITI DI TEMPO**

Il riporto ai periodi di imposta successivi (dal 2019) riguarda non solo le eccedenze del rendimento nozionale maturate nel corso del 2018, ma anche quelle pregresse.

ARTICOLO 414 DEL CODICE PENALE:
E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI CHI FA APOLOGIA DI UN DELITTO. PER APOLOGIA SI INTENDE IL COMPORTAMENTO DI CHI ESALTA O DIFENDE UN DELITTO O CHI L'HA COMPIUTO TENTANDO DI NEGARNE IL VALORE NEGATIVO, O DI FARLO APPARIRE DEGNO DI ESSERE IMITATO



ACE E MODELLO REDDITI 2019

Reddito d'impresa

Le aliquote sono state così “ridefinite”:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- 1,6%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- **1,5%, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.**

Il D.M. 3.8.2017 ha attuato le disposizioni contenute nella L. n. 232/2016 con l'obiettivo di revisionare l'agevolazione in commento per la capitalizzazione delle imprese e stabilisce regole puntuali per il calcolo dell'agevolazione spettante ai soggetti IRPEF d'impresa. Nel dettaglio vengono delineate due distinte componenti formanti la base imponibile dell'agevolazione ACE:

- una prima legata alla differenza del patrimonio netto nel quinquennio 2010-2015;
- una seconda legata agli incrementi realizzati a decorrere dal 2016.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

La Legge 27.12.2017, n. 205 ha prorogato di un anno la possibilità di aumentare, ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, il costo di acquisizione di beni strumentali mobili nuovi (c.d. super ammortamento): l'entità del beneficio è stata, tuttavia, **ridotta dal 40% al 30%.**

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

È previsto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi – esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986 – dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero **entro il 30.6.2019** se entro il 31.12.2018 il relativo ordine è accettato dal venditore e sono stati pagati acconti in misura almeno pari **al 20% del costo di acquisizione**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

Gli investimenti che consentono di usufruire dell'iper ammortamento riguardano i cespiti indicati nell'Allegato A della L. n. 232/2016:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

L'iper ammortamento, consistente nella **maggiorazione del 150% della spesa** per cespiti ad elevato contenuto tecnologico, è stato esteso al 31.12.2018, con possibilità di fruire dell'agevolazione anche nel caso di investimento effettuato entro il 31.12.2019, purché risultino rispettate due condizioni al 31.12.2018: l'ordine è stato accettato dal venditore, e sono stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

Con riferimento ai soli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 è previsto che:

- qualora i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero si procede al recupero dell'iper ammortamento;
- la predetta restituzione del beneficio viene effettuata attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile senza applicazione di sanzioni e interessi;
- il suddetto meccanismo di recapture non opera nei confronti degli investimenti sostitutivi.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

Ulteriore agevolazione, riservata ai soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei **beni immateriali** compresi nell'elenco di cui all'Allegato B della L. n. 232/2016.

La maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nel citato Allegato B spetta solamente alle imprese che già beneficiano dell'iper ammortamento.

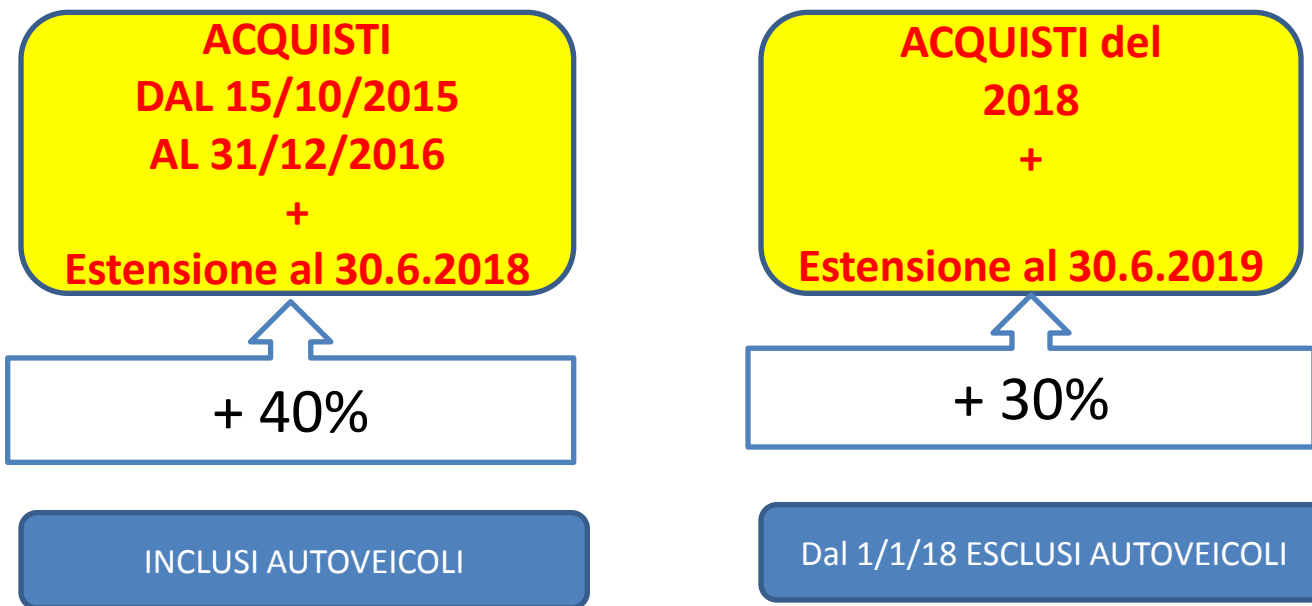
SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa

Le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d'imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione svolte per specifiche finalità: acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal "Piano Industria 4.0" quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A alla L. n. 232/2016.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI 2019

Reddito di impresa



2015 2016 2017

+ Estensione
30.6.18

Codice 50

+ 40%

2018

+ Estensione
30.6.19

Codice 57

+ 30%

RF55	Altre variazioni in diminuzione		1	2		3	4		5	6		
				,00			,00			,00		
	7	8		,00	9	10		,00	11	12		
				,00			,00			,00		
	13	14		,00	15	16		,00	17	18		
				,00			,00			,00		
	19	20		,00	21	22		,00	23	24		
				,00			,00			,00		
	25	26		,00	27	28		,00	29	30		
				,00			,00			,00		
			,00	33	34		,00	35	36			
			,00			,00			,00			
			,00	39	40		,00	41	42			
			,00			,00			,00			
			,00	45	46		,00	47	48			
			,00			,00			,00			
			,00	51	52		,00	53	54			
			,00							55	,00	

**IPER AMMORTAMENTO
NEL MODELLO REDDITI 2019**

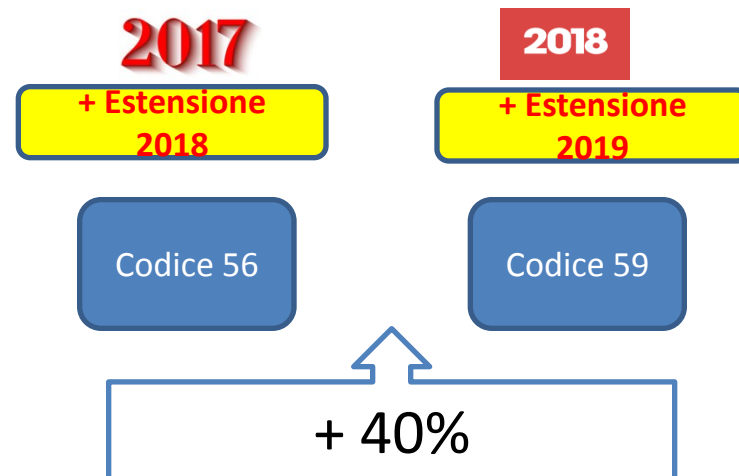
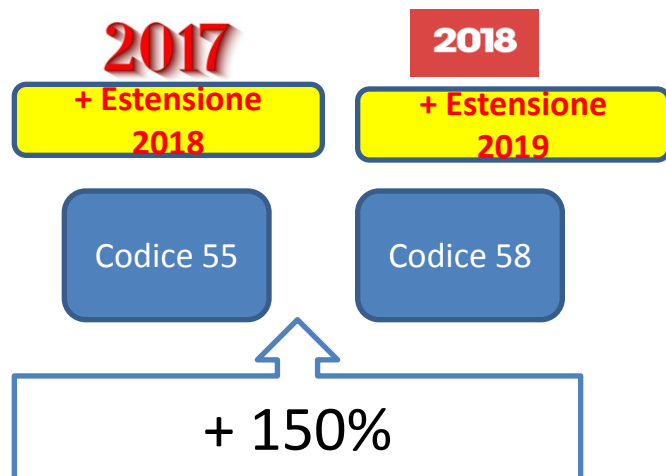
Reddito di impresa

**ACQUISTI
Beni 4.0**

+ 150%

**ACQUISTI
software e piattaforme
4.0**

+ 40%



RF55	Altre	1	2		3	4		5	6		
	variazioni in			,00			,00			,00	
	diminuzione	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
											55
											,00

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- L'art. 1 co. 23 - 26 della legge di bilancio 2019 modifica il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF,
 - da un lato equiparando la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quelle conseguite dalle imprese in contabilità ordinaria,
 - dall'altro prevedendo, come per le società di capitali, che le eccedenze siano portate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi limitatamente all'80% di questi ultimi, senza più alcuna limitazione temporale.
 - Le modifiche operano con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo di imposta 2018).
 - Il legislatore ha previsto apposite disposizioni transitorie per le sole imprese in contabilità semplificata,

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- Disposizioni non oggetto di modifica
 - Gli interventi della legge di bilancio 2019 hanno lasciato inalterate le disposizioni riguardanti:
 - il regime delle perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, le quali vanno a diretta riduzione del reddito complessivo (art. 8 co. 1 del TUIR);
 - il principio per cui le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si imputano ai soci in base alla quota di partecipazione agli utili (art. 8 co. 2 del TUIR);

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- Norme modificate
- Art. 8 co. 1 del TUIR
 - Dal reddito complessivo dei soggetti IRPEF si scomputano le sole perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, e non più quelle derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR.
- Art. 8 co. 3 del TUIR
 - Si equipara il trattamento delle perdite delle imprese in contabilità semplificata a quello delle perdite delle imprese in contabilità ordinaria. Le perdite di entrambi i soggetti sono scomputate dal reddito d'impresa e, per l'eccedenza, dal reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limitazioni temporali.
- Art. 56 co. 2 del TUIR
 - Modifica di coordinamento al fine di stabilire che, nella determinazione del reddito d'impresa, le perdite sono computate in diminuzione dei relativi redditi e non più dal reddito complessivo.

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- Modifica commi 1 e 3 dell'art. 8:
 - per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria e per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria
 - si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.
 - compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito.

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- In via transitoria
 - la nuova regola di compensazione delle perdite, mutuata dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:
 - le perdite maturate nel 2018
 - sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
 - le perdite maturate nel 2019
 - sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.
- Nel 2021, a regime, entro l'80% del reddito d'impresa.

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- Prevista una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017
 - che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa,
 - le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le previgenti regole (compensazione con redditi di altra natura):
 - sono compensabili
 - nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
 - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

- Le modifiche alla disciplina delle perdite portano ad alcune considerazioni:
 - le imprese in contabilità semplificata che conseguono una perdita nel quadro RG del modello Redditi non potranno più compensarla con redditi di diversa natura ma solamente con altri redditi di impresa (impresa/partecipazione);
 - le imprese in contabilità semplificata che conseguono una perdita avranno la possibilità di compensarla nei periodi di imposta successivi anche in presenza di redditi incapienti:
 - nel regime previgente la perdita poteva essere compensata con qualsiasi categoria di reddito ma a fronte di una assoluta incapienza la perdita era “persa” e, quindi, non riportabile nei periodi di imposta successivi.

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

Perdite maturate nel 2017

da un'impresa individuale in contabilità semplificata:

- anno 2017, perdita di 90.000 euro compensata con reddito complessivo di 30.000 euro,
 - Perdita residua 60.000;
- anno 2018, reddito d'impresa per 20.000 euro;
 - Perdita scomputabile 8.000 euro (ovvero $20.000 \times 40\%$),
 - Reddito netto 12.000 euro,
 - Perdita residua 52.000 euro (ovvero 60.000 euro meno 8.000 euro);
- anno 2019, reddito d'impresa per 50.000 euro;
 - Perdita scomputabile 20.000 euro (ovvero $50.000 \times 40\%$),
 - Reddito netto 30.000 euro,
 - Perdita residua 32.000 euro (ovvero 52.000 euro meno 20.000 euro);
- anno 2020, reddito d'impresa per 50.000 euro.
 - Perdita scomputabile 30.000 euro (ovvero $50.000 \times 60\% = 30.000$ euro),
 - Reddito netto 20.000 euro,
 - Perdita residua 2.000 euro (ovvero 32.000 euro meno 30.000 euro);
- anno 2021, reddito d'impresa per 30.000 euro.
 - Perdita scomputabile 2.000 euro (ovvero $30.000 \times 80\% = 24.000$ euro > di 2.000 euro),
 - Reddito netto 28.000 euro,
 - Perdita residua 0 (zero)

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

Impresa individuale operante nel settore del commercio, dal 2019 in regime forfetario:

- 2017 (regime di cassa in contabilità semplificata), perdita per 45.000 euro;
-
- **Reddito 2018 = 20.000 euro**
 - **Perdita utilizzabile $20.000 \times 40\% = 8.000$ euro)**
 - **Reddito netto 12.000 euro (20.000-8.000)**
 - **Perdita residua = 37.000 euro**
- **Reddito 2019 = 24.000 euro ($60.000 \times 40\%$ coefficiente di redditività)**
 - **Perdita utilizzabile $24.000 \times 40\% = 9.600$ euro**
 - **Reddito netto 14.400 euro (24.000-9.600)**
 - **Perdita residua = 27.400 euro**
- **Reddito 2020 = 26.000 euro ($65.000 \times 40\%$ coefficiente di redditività)**
 - **Perdita utilizzabile $26.000 \times 60\% = 15.600$ euro**
 - **Reddito netto 10.400 euro (26.000-15.600)**
 - **Perdita residua = 11.800 euro**
- **Reddito 2021 = 26.000 euro ($65.000 \times 40\%$ coefficiente di redditività)**
 - **Perdita utilizzabile $26.000 \times 80\% = 20.800$ euro > 11.800 euro**
 - **Reddito netto 14.200 euro (26.000-11.800)**
 - **Perdita residua = zero**

LEGGE BILANCIO 2019

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

Disposizione transitoria (art. 1 co. 25)

Deroga soglia dell'80% per perdite prodotte nel 2018 e 2019

- anno 2018, perdita di 50.000 euro;
 - anno 2019, reddito d'impresa per 40.000 euro;
 - anno 2020, reddito d'impresa per 30.000 euro;
 - anno 2021, reddito d'impresa per 50.000 euro.
-
- **Reddito 2019 = 40.000 euro**
 - Perdita utilizzabile 16.000 euro ($40.000 \text{ euro} \times 40\%$)
 - Reddito netto 24.000 euro ($40.000 - 16.000$)
 - Perdita residua = 34.000 euro
 - **Reddito 2020 = 30.000 euro**
 - Perdita utilizzabile 18.000 euro ($30.000 \text{ euro} \times 60\%$)
 - Reddito netto 12.000 euro ($30.000 - 18.000$)
 - Perdita residua = 16.000 euro
 - **Reddito 2021 = 50.000 euro**
 - Perdita utilizzabile $50.000 \times 80\% = 40.000 \text{ euro} > 16.000 \text{ euro}$
 - Reddito netto 24.000 euro ($40.000 - 16.000$)
 - Perdita residua = zero

ISA
— 2019 —

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i 175 ISA da applicare per il periodo d'imposta 2018 (dichiarativi 2019).

Si tratta di **175 indici** così suddivisi:

- 2: agricoltura (attività che in passato non erano mai state trattate dagli studi di settore);
- 52: commercio;
- 61: servizi;
- 37: manifatture;
- 23: attività professionali.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

I Nuovi ISA – Territorialità

Il decreto ha anche approvato alcune territorialità specifiche che saranno applicate unitamente agli indici in parola; si tratta in particolare delle:

- ❖ territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
- ❖ territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
- ❖ territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Modello AM86U

CODICE FISCALE



	Codice attività									Barrare la casella
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi									
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)									Numero
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA				Ricavi				,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ				Ricavi				,00
	3 Aggi o ricavi fissi					Ricavi				,00
	4 Altre attività					Ricavi				,00

QUADRO A

Personale

Numero giornate retribuite

A01 Dipendenti a tempo pieno

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro

A03 Apprendisti

Numero

A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale

A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa

A08 Associati in partecipazione

A09 Soci amministratori

A10 Soci non amministratori

A11 Amministratori non soci

Numero giornate

A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente

Unico
Per
tutte
le
imprese



Tabaccheria



Elementi specifici dell'attività

Percentuale sui ricavi

C01	Generi di monopolio, valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche		%
C02	Giornali e riviste		%
C03	Ricevitoria lotto/giochi ed altri servizi (bollo auto, canone Rai, ecc.)		%
C04	Altri prodotti soggetti ad aggio/margine fisso (abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico e ferroviario, biglietti di lotterie e gratta e vinci, tessere e biglietti per il parcheggio, tessere viacard, ecc.)		%
C05	Pipe ed articoli per fumatori (accendini, trancia sigari, scovolini, cura pipe, bocchini, filtri, umidificatori, scatole per tabacco e per sigari, sacche per tabacco, cartine, macchinette arrotola sigarette, reggipipe, sacche porta pipe, ecc.)		%
C06	Articoli di drogheria e pastigliaggi		%
C07	Libri ed articoli di cartoleria (cartoline, biglietti di auguri, carta da lettere, carta da regalo, penne, matite, cancelleria varia, ecc.)		%
C08	Articoli di bigiotteria, profumeria, pelletteria e cosmetici		%
C09	Giochi e giocattoli, souvenir e gadgets		%
C10	Altro		%
		TOT = 100%	
ALTRI ELEMENTI SPECIFICI			
C11	Vendita/somministrazione di bevande e alimenti		%



Erboristerie

Elementi
specifici
dell'attività

Percentuale sui ricavi

C01	Erbe e piante officinali (droghe allo stato sfuso)	%
C02	Integratori alimentari (minerali, vitaminici, erboristici o loro miscele)	%
C03	Cosmesi naturale	%
C04	Prodotti di alimentazione naturale e/o biologica	%
C05	Prodotti di toeletteria (pettini, spazzole, spugne, ecc.)	%
C06	Bigiotteria, vestiario, borse	%
C07	Compact disc, libri, manuali e pubblicazioni varie	%
C08	Prodotti biologici per la casa (inclusi profumatori)	%
C09	Articoli di sanatoria	%
C10	Farmaci OTC, SOP e/o medicinali omeopatici	%
C11	Altri prodotti	%
C12	Fornitura di servizi	%

TOI = 100%

C13 In franchising/affiliato Barrare la casella

C14	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, affiliante o franchisor per voci diverse dall'acquisto delle merci		,00
C15	Titolo di abilitazione alla lavorazione/trasformazione di erbe officinali		Barrare la casella
C16	Vendita di prodotti erboristici di propria produzione (lavorazione/trasformazione in proprio di erbe officinali)		% sui ricavi

116

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

I Nuovi ISA – Grado di affidabilità fiscale

- Il contribuente che applica gli ISA e compila il relativo modello otterrà, pertanto, quale risultato un voto che esprime su tale scala di valori un giudizio di affidabilità fiscale.
- Tale giudizio, oltre che dei dati dichiarati nei modelli ISA, tiene anche conto della storia del contribuente attraverso il ricorso a dati desunti dai modelli dichiarativi di annualità precedenti (ad esempio, i ricavi, le rimanenze, il reddito, eccetera) e a informazioni provenienti da altre banche dati.



PERIODO D'IMPOSTA 2018

[illegible]

11

SEZIONE XXI

RQ80

Imposta

2 Iva

Iva

DIFFERENZA RISPETTO AGLI SDS

Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a significativi benefici premiali.



Il funzionamento è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciano la via per l'accertamento, mentre gli ISA consentono l'accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (non si ha quindi un automatismo o quasi – automatismo accertativo, bensì uno “scudo” protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA).

ISA

Indici sintetici di affidabilità fiscale

— 2019 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

4.3 Asseverazione

I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, comma 1, lettera b, DLgs. n. 241 del 1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

Così si
diceva
per gli
studi di
settore

I contribuenti che non risultano congrui o coerenti rispetto agli studi di settore secondo le risultanze di Gerico possono, attraverso l'istituto dell'attestazione e/o l'istituto dell'asseverazione del professionista, avere maggiori possibilità di difesa, non solo in fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, ma anche in caso di contraddittorio



SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Livelli di affidabilità

- Fissati, con il provvedimento 10 maggio 2019, gli ulteriori tasselli che permetteranno, per il periodo d'imposta 2018, le regole di applicazione all'annualità d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici di affidabilità fiscale (ISA), istituiti dall'art. 9-bis del DL 50/2017 convertito e volti a sostituire gli studi di settore e i parametri contabili.
- Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ogni contribuente.
- L'art. 9-bis comma 11 prevede un regime premiale in virtù del quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, può essere riconosciuta una serie di benefici. Il provv. dell'Agenzia definisce i diversi "punteggi" in base ai quali si può accedere alle agevolazioni.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Livelli di affidabilità

- Nel dettaglio, per i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, sono previsti:
 - l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'importo non superiore 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019, e a 20.000 euro relativi a imposte dirette e IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2018;
 - l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2020, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro l'anno;
 - l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero della prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, o del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno;

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Livelli di affidabilità

- Nel dettaglio, per i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, sono previsti:
 - anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex artt. 43, comma 1 del DPR 600/73 e 57, comma 1 del DPR 633/72.
- In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5, invece, è prevista:
 - l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (artt. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo del DPR 600/73, e 54, secondo comma, secondo periodo del DPR 633/72).
- Ancora, nei casi punteggi almeno pari a 9, i contribuenti sono esclusi:
 - dall'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del DL 138/2011;
 - dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Livelli di affidabilità

- Per definire, invece, le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, ex art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017, l'Agenzia terrà conto di un livello minore o uguale a 6.
 - Il provvedimento definisce poi le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari all'applicazione degli ISA da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica.
 - Gli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all'Agenzia, attraverso Entratel, un file con l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ogni contribuente il file deve contenere il codice fiscale del richiedente e l'indicazione relativa al possesso della delega.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Livelli di affidabilità

- Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per acquisire i dati necessari per applicare gli ISA, con copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all'Agenzia, attraverso Entratel, un file con l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati con un procedimento simile a quello previsto per l'accesso alla dichiarazione modello 730 precompilata. Entro cinque giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, con l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse.
- Il contribuente può comunque sempre visualizzare l'elenco dei soggetti a cui sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

SELEZIONE «PREMIALE» PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Livelli di affidabilità

- In virtù di quanto previsto dall'art. 9-bis commi 9 e 10 del DL 50/2017, per i periodi d'imposta per cui trovano applicazione gli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.
- Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l'altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini IVA. Per permettere il versamento integrativo dell'IVA, tramite F24, dovuto per l'adeguamento del volume d'affari, la ris. n. 48 di ieri ha ridenominato il codice tributo "6494", prima usato per gli studi di settore, "ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA".

FINE

Grazie per l'attenzione !



Wolters Kluwer